

# La Società a Responsabilità limitata

Corso di Economia Aziendale  
2019-2020  
Luca Savino

# Società a Responsabilità Limitata - 1

- Rappresenta la “sorella minore” delle S.p.A., o più propriamente il *trait d'union* tra la società di persone e la società per azioni
- Normativa di riferimento: art. 2462 c.c. e ss.

# Società a Responsabilità Limitata - 2

- È una società di capitali come la S.p.A.
  - **Art. 2462. Responsabilità.** *Nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.*
- È regolata da una normativa meno stringente e decisamente più flessibile rispetto alla S.p.A.

# Società a Responsabilità Limitata - 3

- Il capitale sociale è costituito da quote:
  - **Art. 2468. Quote di partecipazione.** *Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari.  
Salvo quanto disposto dal terzo comma del presente articolo, i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento.  
Resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili.*

# Società a Responsabilità Limitata - 4

- Alcuni elementi essenziali:
  - Può costituirsi per contratto (pluralità di soci) o per atto unilaterale (unico socio)
  - Capitale minimo: € 10.000,00.-
  - Versamento del capitale sottoscritto:
    - Almeno il 25% all'atto della costituzione
    - Il 100% se unipersonale
    - Conferimento di tutti i crediti e beni

# Società a Responsabilità Limitata - 5

- Alcuni elementi essenziali:
  - Sono oggetto di conferimento **anche prestazioni di opera o servizi**, non solo denaro o beni in natura come nella S.p.A.
- A seguito della riforma del 2003, è stata introdotta la possibilità per le Srl di emettere dei **titoli di debito**, con ampia autonomia statutaria per quanto riguarda modalità di emissione e caratteristiche

# Società a Responsabilità Limitata - 6

- Amministrazione della Società:
  - Vi è ampia autonomia statutaria
  - Uno o più Amministratori, che posso agire congiuntamente o disgiuntamente
  - Possono anche non essere soci, se previsto dallo statuto

# Società a Responsabilità Limitata - 7

- Controllo della Società:
  - La presenza di un organo di controllo è normalmente facoltativa
  - La nomina del Collegio Sindacale diventa obbligatoria nel caso in cui:
    - Il capitale sociale sia  $\geq$  €120.000,00.-
    - Per due esercizi consecutivi si verificano contemporaneamente due delle seguenti condizioni:
      - Totale dell'attivo patrimoniale: €4.400.000,00.-
      - Ricavi: €8.800.000,00.-
      - Dipendenti mediamente occupati: 50
  - Sorga l'obbligo di redigere il bilancio consolidato

# D.Lgs. 231/01

- Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231, è un decreto con il quale, al fine di meglio garantire il rispetto della legalità nell'esercizio dell'attività economica, viene imposto agli enti forniti o meno di personalità giuridica (e dunque anche alle società commerciali) un meccanismo di autocontrollo la cui mancata attuazione può comportare l'inflizione, nei confronti dell'ente stesso, di una vasta gamma di sanzioni che si aggiungono alla pena prevista per gli autori materiali del reato e che vengono irrogate dallo stesso giudice competente a conoscere e punire suddetti autori.

# **D.Lgs. 231/2001**

- **D.LGS. 231: Responsabilità di Impresa, Codice Etico e Responsabilità delle persone Giuridiche ex D.Lgs 231/01. –**
- **Responsabilità amministrativa delle società e modelli di organizzazione, gestione e controllo. L'attività della maggior parte delle aziende e, conseguentemente, la loro organizzazione deve necessariamente tener conto della legislazione ed, in particolare, delle norme previste dalla legge in oggetto. Il D.Lgs 231/2001 estende alle persone giuridiche la responsabilità per reati commessi in Italia ed all'estero da persone fisiche che operano per la società.**

# D.Lgs. 231/2001

- In aggiunta alla responsabilità della persona fisica che realizza l'eventuale fatto illecito la normativa ha introdotto la responsabilità in sede penale degli Enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua organizzazione dotata di autonomia finanziaria o funzionale e da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

# D.Lgs. 231/2001


Tra i i reati identificati dal legislatore possiamo elencare:

- Indebita percezione di erogazioni pubbliche;
- Truffa ai danni dello Stato o di altro Ente Pubblico;
- Illegale ripartizione degli utili;
- Falsità nelle comunicazioni sociali;
- Operazioni in pregiudizio dei creditori;
- Formazione fittizia del capitale;
- Indebita influenza nell'assemblea;
- Ostacolo all'esercizio della funzione di pubblica vigilanza;
- Aggiotaggio;
- Frode informatica a danno dello Stato o di altro Ente Pubblico;
- Corruzione;
- Concussione;
- Reati in tema di erogazioni pubbliche;
- Reati contro la personalità individuale

# D.Lgs. 231/2001

- Adempiere agli obblighi legislativi che ne derivano richiede, tra l'altro, di:
- adottare, prima della commissione del fatto, modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenire reati;
- costituire un organismo dell'ente con compito di vigilare efficacemente sul funzionamento e sull'osservanza di modelli e curare il loro aggiornamento;
- definire i modelli di organizzazione e gestione; essere in grado di evitare la commissione del reato se non mediante l'elusione fraudolenta dei modelli stessi;
- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi tali reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati

# Processo di Risk Management



# Rischio accettabile

Un concetto assolutamente nodale nella costruzione di un sistema di controllo preventivo è quello di **rischio accettabile**.

Nella progettazione di sistemi di controllo a tutela dei rischi di *business*, definire il rischio accettabile è un'operazione relativamente semplice, almeno dal punto di vista concettuale. Il rischio è ritenuto accettabile quando i controlli aggiuntivi "costano" più della risorsa da proteggere (ad esempio: le comuni automobili sono dotate di antifurto e non anche di un vigilante armato).


# Rischio accettabile

Nel caso del D. Lgs. n. 231/2001 la logica economica dei costi non può però essere un riferimento utilizzabile in via esclusiva. È pertanto importante che ai fini dell'applicazione delle norme del decreto sia definita una soglia effettiva che consenta di porre un limite alla quantità/qualità delle misure di prevenzione da introdurre per evitare la commissione dei reati considerati. In assenza di una previa determinazione del rischio accettabile, la quantità/qualità di controlli preventivi istituibili è infatti virtualmente infinita, con le intuibili conseguenze in termini di operatività aziendale.

# Rischio accettabile

**sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non  
FRAUDOLENTEMENTE**

# Processo di analisi



## Operazioni straordinarie



## *Operazioni straordinarie*

### *Trasformazione progressiva*

TRASFORMAZIONE  
DI SOCIETA' DI  
PERSONE IN  
SOCIETA' DI  
CAPITALI  
(artt. 2500-ter e 2500-  
quinqies)



- Salvo diversa disposizione del contratto sociale, è decisa con la maggioranza dei soci calcolata secondo la parte attribuita negli utili (salvo il recesso per chi non vi concorre).
- Il capitale deve essere determinato in base a valori attuali dell'attivo e passivo della società che si trasforma, risultanti da una redazione redatta a norma del 2343
- La trasformazione **non libera** i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le **obbligazioni sociali anteriori** all'iscrizione della deliberazione di trasformazione nel registro delle imprese, **se non risulta** che i creditori sociali hanno dato il loro **consenso** alla trasformazione (**presunto se non negato espressamente** entro 60 gg. da comunicazione a mezzo racc. r.r. della delibera).

## *Operazioni straordinarie*

### *Trasformazione regressiva*

TRASFORMAZIONE  
DI SOCIETA' DI  
CAPITALI IN  
SOCIETA' DI  
PERSONE  
(art. 2500-*sexies*)



- Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di trasformazione è adottata con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto. E' comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata.
- I soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata, rispondono **illimitatamente anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente** alla trasformazione (cfr. 2269).

## *Operazioni straordinarie*

### *Fusione*



#### FATTISPECIE:

- Costituzione di una nuova società da due o più società preesistenti che si estinguono (f. propriamente detta)
- Una società (che sopravvive) incorpora una o più società preesistenti che si estinguono (f. per incorporazione)

#### DISCIPLINA:

- Opposizione dei creditori (art. 2503) (e casi di esclusione del necessario decorso del relativo termine)
- Consenso dei creditori alla liberazione per le obbl. anteriori (2504 bis, u.c.) (espreso o implicito? Nel secondo caso, appl. 2500/5, II)

### *Scissione*



- Trasferimento della totalità delle attività e passività della società «scissa», che si estingue, ad una o più società preesistenti o di nuova costituzione;
- Trasferimento di una parte del patrimonio della società «scissa», che sopravvive all'operazione, ad una o più società preesistenti o di nuova costituzione.
- Opposizione dei creditori (art. 2503 richiamato dall'art. 2506 ter)

## *I gruppi di società*

DIREZIONE E  
COORDINAMENTO  
DI SOCIETA'  
(art. 2497 e ss.)



- Presunzione di direzione e coordinamento (2359)
- Responsabilità della società che esercita direzione e coordinamento verso i soci e **i creditori sociali delle società soggette a direzione e coordinamento;**
- Presupposti positivi (pregiudizio all'integrità derivante da atti che violano i principi di corretta amministrazione) e negativi (incapienza della controllata, assenza di compensazione) della responsabilità - 2497
- Pubblicità dell'esistenza di un rapporto di direzione e coordinamento (atti e corrispondenza; registro imprese; responsabilità omissiva degli amm.ri) – 2497 bis
- Motivazione delle decisioni influenzate dalla società che esercita direzione e coordinamento – 2497 ter
- Finanziamenti nell'attività di direzione (appl. 2467)

# Le esigenze di riforma della legge fallimentare

- **Esigenze di carattere generale**
  - Mutato contesto economico-giuridico
  - allineamento agli standard internazionali
  - Completamento della riforma del diritto societario (D.Lgs. nn. 5-6/03)
- **Esigenze di carattere particolare**
  - Eccessiva durata delle procedure concorsuali
  - Disciplina stigmatizzante per l'imprenditore dichiarato fallito
  - Sistema delle revocatorie fallimentari e loro impatto sui costi di finanziamento dell'impresa
  - Difficoltà nella liquidazione

# Principi irrinunciabili di Confindustria

- Introduzione di strumenti per la gestione privatistica della crisi di impresa
- Modifica del rito e riduzione dei tempi delle procedure
- Limitazione dei poteri dell'autorità giudiziaria e nuova definizione delle competenze degli organi delle procedure
- Eliminazione degli effetti personali in capo al fallito
- Riduzione dell'ambito di applicazione della revocatoria fallimentare
- Introduzione dell'istituto della esdebitazione

# Iniziative della Confindustria

- Elaborazione e presentazione proposte di riforma
- Definizione posizione comune
  - settembre 2002  
ABI , Ania, Confindustria
  - luglio 2004
- Partecipazione attiva in commissioni ministeriali

# I principali progetti di riforma della legge fallimentare

- Proposta di legge di delega di iniziativa governativa (DDL AC-7458)
- Progetto di legge di delega DS (AC- 7497)
- Commissione per la delega al Governo (*c.d. Commissione Trevisanato*)
  - versione di maggioranza
  - versione di minoranza
- DDL AS -1243 recante *“Modifiche urgenti al R.D. 16 MARZO 1942, n. 267”*
- Maxi-emendamento al DDL AS - 1243

# **Gli interventi di riforma:** *Il decreto legge*

## **DL n. 35/2005**

- Modifiche all'azione revocatoria
- Modifiche al concordato preventivo
- Introduzione di strumenti di gestione privatistica della crisi di impresa
  - Accordi di ristrutturazione dei debiti *ex art. 182 bis l.f.*
  - Piani di risanamento *ex art. 67, comma 3, lett. d) l.f.*

# Gli interventi di riforma:

## *la legge di conversione e la legge di delega*

### **L n. 80/2005**

- Convertito il DL n. 35/05
- Tradotto i contenuti del maxiemendamento in principi di delega
  - Estensione dei soggetti esonerati dal fallimento e accelerazione delle procedure
  - Ampliamento delle competenze del comitato dei creditori
  - Modificazione delle sanzioni personali in capo al fallito
  - Modificazione della disciplina della continuazione temporanea della crisi di impresa
  - Modificazione della disciplina dell'accertamento dello stato passivo
  - Modificazione della liquidazione
  - Modificazione del concordato preventivo
  - Introduzione della esdebitazione

# **Gli interventi di riforma:**

*.... e il decreto di attuazione*

## ***Il D. Lgs. n. 5/06***

### **Elementi innovativi**

- *Attuazione dei principi della legge di delega*
  - *Ridefinizione dell'area dei soggetti fallibili*
  - *Riti più brevi*
  - *Diversa distribuzione delle competenze organi della procedura*
  - *Modalità di vendite più competitive e liquidazione più celere*
  - *Limitazione delle sanzioni personali in capo al fallito e introduzione dell'esdebitazione*

### **Maggiori difetti dell'intervento**

- *Carenza di organicità*
- *Carattere parziale*
  - *Mancata regolamentazione della parte penale*
  - *Mancata regolamentazione della disciplina dei gruppi di imprese*

# Modifiche all'impianto del RD n. 267/42

- Nuova definizione delle procedure di
  - *Fallimento*
  - *Concordato preventivo*
- Modifiche al Titolo II, Capo IX



*sostituzione istituto della riabilitazione con istituto della esdebitazione*

- Abrogazione dell'amministrazione controllata
- Modifiche al Titolo II, Capo XI



*sostituzione delle norme dedicate al rito sommario con quelle relative al fallimento dei patrimoni destinati*

# Entrata in vigore delle nuove norme e disciplina transitoria

Publicazione del D.Lgs. n. 5/06 nella GU del

- **16 gennaio 2006**
  - Sanzioni personali in capo al fallito
  - Disposizioni abrogative in materia di limitazioni personali
  - Concordato fiscale
  
- **16 luglio 2006**
  - tutte le restanti disposizioni.

Ricorsi per dichiarazione di fallimento e domande di concordato fallimentare depositate **prima** dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 5/06 e quelle pendenti a quella data



**definite secondo la legge anteriore**

*Ambito di applicazione delle nuove disposizioni*

# Ambito di applicazione e presupposto soggettivo

Legge delega (art. 1, co. 6. lett. a, n. 1 )

*Semplificare la disciplina attraverso l'estensione dei soggetti esonerati  
dal fallimento*



Art. 1 l.f.

fallimento e concordato preventivo

- Soggetti: imprenditori commerciale
- Esenti:
  - Enti pubblici
  - Piccoli imprenditori
  - Imprenditori non commerciali

## Nuova definizione di piccolo imprenditore

***Non*** sono piccoli imprenditori



coloro che esercitano un'attività commerciale in forma individuale o collettiva che

- hanno effettuato investimenti in azienda per un capitale di valore superiore a 300 mila euro
- hanno realizzato (sulla media degli ultimi tre anni) ricavi lordi per un ammontare complessivo superiore a 200 mila euro.

Nuova condizione di procedibilità per la  
procedura fallimentare

**Art. 15 u.c. l.f.**

ammontare complessivo dei debiti scaduti e non  
pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria inferiore a  
25 mila euro



no dichiarazione di fallimento

## Presupposto oggettivo

### *Fallimento:*

*Art. 5 l.f.: Stato di insolvenza*

*Inadempimenti o altri fattori esterni i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.*

### *Concordato preventivo:*

*Art. 160 l.f.: Stato di crisi*

*inteso come “anche stato di insolvenza” (cfr. DL n. 275/05)*

*I nuovi effetti del fallimento per l'imprenditore  
fallito*

Effetti personali in capo al fallito

R.d. n. 267/42

*Concezione stigmatizzante del fallito*

*Art. 48 l.f.: corrispondenza del fallito*

*Art. 49 l.f. :obblighi del fallito*

*Art. 50 l.f.: pubblico registro dei falliti*

# Nuove previsioni in materia di corrispondenza

## **Corrispondenza**



Resta all'imprenditore dichiarato fallito (o amministratore o liquidatore di società o enti soggetti alla procedura)



Obbligo dell'imprenditore di consegnare corrispondenza riguardante rapporti compresi nel fallimento



Violazione di tale obbligo di collaborazione: esclusione beneficio esdebitazione

# Nuove previsioni in materia di obblighi del fallito

## **Residenza**



Obbligo dell'imprenditore dichiarato fallito ( amministratore o liquidatore di società o ente soggetto a fallimento) di comunicare al curatore ogni cambiamento di residenza o domicilio

## **Informazioni o chiarimenti per la gestione della procedura**



Obbligo di presentazione  
al giudice delegato/curatore/comitato dei creditori

# Abrogazione del pubblico registro dei falliti

Abrogazione art. 50 *l.f.*



Abolizione registro falliti



Eliminazioni sanzioni personali:



- Esercizio del diritto di voto
- Attività di consulenza per la circolazione di mezzi di trasporto

*Esdebitazione*

# Esdebitazione: condizioni di ammissione

Debitore persona fisica



Beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei **creditori concorsuali non soddisfatti**

## Condizioni:

- aver cooperato con gli organi della procedura
- non aver ritardato la procedura
- non aver violato le disposizioni in materia di corrispondenza
- non aver beneficiato di altra esdebitazione
- non aver distratto l'attivo o esposto passività insussistenti
- non essere stato condannato per bancarotta fraudolenta o delitti contro l'economia pubblica, l'industria, il commercio

## Esdebitazione: area di non operatività

L'esdebitazione non può essere concessa se non sono stati soddisfatti, neppure in parte,

**i creditori concorsuali**

Restano esclusi dalla esdebitazione:

- Obblighi di mantenimento e alimentari e obbligazioni derivanti da rapporti non compresi nel fallimento;
- Debiti per risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale

## Esdebitazione: area di non operatività

Decreto di accoglimento della domanda di esdebitazione



produttivo di effetti nei confronti di  
creditori concorsuali non concorrenti  
ma solo per la parte eccedente rispetto a quanto avrebbero  
avuto diritto di percepire nel concorso